

393/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE

Il G.E.

Pronunciando fuori udienza;

visto il verbale dell'udienza del 4.12.2025, fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione;

letti gli atti della suindicata procedura esecutiva;

lette, in particolare, le note autorizzate depositate dai creditori all'esito dell'udienza del 4.12.2025;

ribadito l'ambito applicativo dell'art. 512 c.p.c. avente ad oggetto “...*controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione...*”;

ritenuto che l'operato del Professionista Delegato nella predisposizione del progetto di distribuzione è corretto, e ciò tanto con riferimento alla applicabilità, nella fattispecie in esame, degli artt. 2853 e 2854 c.c., quanto all'inserimento, tra le spese in prededuzione in favore dei creditori che vi hanno partecipato, delle spese di lite riconosciute dal G.E. all'esito della definizione della fase cautelare dei ricorsi in opposizione formulati dal debitore esecutato;

rilevato, infatti, quanto alla prima delle questioni di cui al punto che precede, che, in caso di presentazione contemporanea di iscrizione ipotecaria – come, sostanzialmente, nella fattispecie in esame – non essendovi grado o preferenza tra i vari creditori, si impone la proporzionalità nel riparto, come avviene tra i creditori chirografari;

considerato, quanto alla seconda delle questioni sollevate da taluni dei creditori, che il Tribunale non ha motivo di discostarsi da quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “ *il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una*

valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.

Il giudice pertanto non può arrestarsi alla constatazione dell'effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l'iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori.

La ratio del privilegio riconosciuto dalla norma in parola a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori “(Cassazione civile sez. I - 10/02/2020, n. 3020);

orbene, nella fattispecie in esame, è indubbio che la costituzione dei creditori nei sub-procedimenti instauratisi a seguito delle plurime opposizioni, tanto ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c. quanto ai sensi dell'art. 617 co. II c.p.c., del debitore, tutti rigettati, abbia conseguito l'evidente effetto di rendere possibile il prosieguo della procedura e, di conseguenza, il soddisfacimento, anche solo potenziale, delle rispettive ragioni di credito;

ritenuto, quindi, alla luce delle osservazioni che precedono, che alcuna censura va mossa al progetto di distribuzione depositato dal Professionista delegato in data 28.11.2025;

disattesa ogni altra istanza;

letto l'art. 512 c.p.c.

P.Q.M.

approva il progetto di distribuzione depositato dal Professionista delegato in data 28.11.2025 e dichiara chiusa la suindicata procedura esecutiva, autorizzando la cancelleria all'emissione dei mandati di pagamento come ivi previsto

Si comunichi

Roma,13.1.2026

Dott.ssa Federica d'Ambrosio